

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 196 DEL 26.09.2006

**Oggetto: “Assegnazione terreno ad A.I.A.S. della Provincia di Verona per costruzione unità alloggio per spastici - presa d’atto errori materiali contenuti nelle deliberazioni di C.C. nrr. 47 e 61/2006 e G.C. NR. 180/2006. Precisazione corretta identificazione dell’area.”**

### LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 47 del 27 giugno 2006 e n. 61 del 27 luglio 2006 (entrambe esecutive ai sensi di legge) con cui il Consiglio Comunale ha deciso di alienare alla Associazione di promozione sociale A.I.A.S. della Provincia di Verona – onlus - con sede in Verona, Via S. Michele 1 l’area di proprietà comunale, perimetrata in rosso nella planimetria allegata **sub.A**), per una superficie complessiva di mq. 2.850 identificandola come segue:

Comune censuario di Zevio

F. 30

Mappali: 423 di mq. 1857 e n. 422 –parte di mq. 993

DATO atto che con successiva propria deliberazione n. 180 del 23 agosto 2006, esecutiva, ferme restando le disposizioni del Consiglio Comunale in ordine alla finalità della vendita, sono state definite puntualmente le clausole/condizioni del contratto riportando nelle premesse la medesima identificazione catastale dell’area;

VISTA la nota prot. n. 19224 in data 25 settembre 2006 **allegata sub. B**) con cui il funzionario dirigente dei LL.PP.-Ecologia, Ing. Paolo Vangelista, comunica che i mappali indicati per identificare il terreno oggetto di vendita sono errati essendo stati invertiti i numeri, ferma restando la superficie complessiva di mq. 2.850;

DATO ATTO nello specifico che la superficie del mappale n. 423, erroneamente indicata in mq. 1857, è di mq. 2364 con la conseguenza che la quota parte del mappale 422 oggetto di cessione, dedotta per differenza, è di mq. 486 e non di mq. 993;

DATO ATTO inoltre che, a seguito del frazionamento in data 6.9.2006, tale ultimo mappale è ora contraddistinto dal n. 482 (ex mappale 422 parte);

RITENUTO di evidenziare che nella deliberazione n. 61 del 27.7.2006 con cui il Consiglio Comunale ha riformulato il dispositivo del precedente provvedimento n. 47 del 27.6.06, per errore materiale, nella piantina allegata sono stati invertiti i colori: l’area oggetto di alienazione della superficie di mq. 2850 è stata colorata in verde anziché in rosso;

RITENUTO che gli errori non inficino la decisione consiliare in quanto il terreno oggetto di cessione è ben individuato dalla superficie indicata sulle planimetrie dove è segnata anche la sagoma dell’edificio che AIAS costruirà sul terreno ceduto come da progetto presentato preliminarmente al comune in data 21.02.2006 prot.n. 4055 conservato in atti;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/00 in base al quale la competenza consiliare in materia di alienazione è riferita agli atti fondamentali;

RITENUTO rientrare nella competenza di questo organo l'esatta identificazione catastale dell'area oggetto di vendita che per maggior chiarezza viene nuovamente identificata nella planimetria allegata sub A) con perimetro rosso;

Visto il parere favorevole sotto il profilo tecnico del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00;

Omesso il parere contabile perché la deliberazione non comporta impegno di spesa;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

#### DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO degli errori materiali descritti in premessa a cui si rimanda contenuti nelle deliberazioni consiliari n. 47 del 27.6.06 e n. 61 del 27.7.06 e nella successiva deliberazione di G.C. n. 180 del 22.8.06 relative alla alienazione ad A.I.A.S. della Provincia di Verona con sede a Verona, via S. Michele 1 - dell'area di proprietà comunale per una superficie di mq. 2.850 perimetrata in rosso nella planimetria allegata sub A).
- 2) DI PRECISARE in questa sede la corretta identificazione dell'area tenuto conto del frazionamento in data 4.9.06 come segue:  
Comune di Zevio:  
F. 30  
Mappale n. 423 mq. 2364 (tutto ceduto)  
Mappale n. 482 ( ex mapp. 422 parte) di mq. 486
- 3) DI PRECISARE, inoltre, con riferimento al punto 1 del dispositivo della propria precedente deliberazione n. 180/06 sopra richiamata quanto segue:
  - la destinazione per 15 anni del parco giardino realizzato da AIAS a pertinenza dell'edificio che verrà costruito dal comune sull'area di sua proprietà adiacente a quella oggetto di vendita decorre dalla data del contratto analogamente al vincolo di destinazione;
  - in caso di trasferimento di proprietà prima che siano trascorsi 15 anni dalla data di acquisto deve essere garantito il mantenimento di destinazione d'uso prescritto o comunque il perseguimento di finalità di utilità sociale dal nuovo acquirente.
- 4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione separata unanime resa in forma palese, data l'urgenza di sottoscrivere il contratto per consentire ad AIAS di accedere a contributi.
- 5) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/00.